

STATUTO

DIMORE SOLIDALI - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONDOVI' CN VIA FOSSANO 2

Numero REA: CN - 334478

Codice fiscale: 04076260043

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO D AL N. 87918 REP.
N 52301 FASC.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

Su deliberazione dell'Organo Amministrativo essa può aderire e partecipare agli organismi cooperativi che si propongano iniziative ed attività mutualistiche, preferibilmente nell'ambito delle Associazioni riconosciute dalla legge. -----

ART. 2 - DURATA

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), prorogabile con delibera dell'Assemblea prima della scadenza del termine, salvo diritto di recesso dei soci dissenzienti. -----

ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO

Il Consorzio ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del Codice Civile potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci. -----

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.lgs 112/2017, ha come oggetto le seguenti attività:

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale, residenziale temporaneo, terziario, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promuovere e gestire nuove forme dell'abitare, anche temporanee, a favore di studenti, anziani o altre specifiche categorie, fornendo i correlati necessari servizi;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e multimediali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- la realizzazione od il recupero di alloggi da assegnare prioritariamente ai soci in:
 - proprietà;
 - in locazione per uso abitativo primario, nonché per uso residenziale e/o terziario

Il Consorzio può acquistare fabbricati od aree per interventi di recupero edilizio od urbanistico.

Il Consorzio può ricevere mandato dalle Cooperative proprietarie di unità immobiliari, per effettuare opere di risanamento di parti comuni degli immobili e di ristrutturazione degli stessi.

Qualora gli strumenti urbanistici prevedano la realizzazione di strutture non abitative, le stesse potranno essere edificate dal Consorzio e trasferite anche a terzi non soci.

Il Consorzio potrà altresì concorrere a bandi per l'ottenimento di finanziamenti agevolati. Gli interventi edilizi potranno essere attivati direttamente dal Consorzio o attraverso le Cooperative associate.

Il Consorzio potrà procedere all'assegnazione degli immobili di cui è titolare

prioritariamente, alle Cooperative associate, oppure direttamente ai singoli soci delle Cooperative aderenti, o a terzi, stipulando tutti gli atti necessari a tal fine. In questo secondo caso dopo aver sentito il parere del Consiglio d'Amministrazione delle Cooperative cui il socio appartiene. -----

Il parere e la presenza all'atto di assegnazione delle Cooperative rappresentanti i soci persone fisiche non sono necessari quando, a causa di contrasti tra il Consorzio e la Consorziata, possono derivare danni all'assegnatario, o comunque quando la Cooperativa associata non è nella possibilità di assumere delibere -----

Nell'ipotesi in cui il Consorzio agisce in nome e per conto delle Consorziato, nessuna responsabilità è addebitabile al Consorzio per eventuali inadempienze della consorziata, esclusi i casi di dolo o colpa grave del Consorzio. -----

Il Consorzio, sotto la propria denominazione o in nome dei singoli consorziati, può svolgere ogni attività tecnica inerente le fasi di progettazione, assistenza, controllo, consulenza e direzione dei lavori, purché nei limiti previsti dalla Legge 183/2011, avvalendosi, se del caso, di professionisti iscritti negli appositi albi professionali. Esso può inoltre svolgere le attività promozionali che riterrà opportune: curare la redazione e la presentazione di preventivi di spese, trattare e concordare i corrispettivi e le modalità dei relativi pagamenti, approvare capitolati, individuare le imprese cui affidare l'appalto dell'esecuzione dei lavori. -----

Il Consorzio potrà compiere per sé e per le Cooperative consorziate tutte le operazioni mobiliari finanziarie ed immobiliari, chiedere contributi e contrarre mutui ipotecari, prestare fidejussioni a favore delle Consorziato, compiendo ogni altra e relativa conseguente operazione per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulando accordi e convenzioni con Enti Pubblici e Privati. -----

Per le attività per le quali è richiesta l'iscrizione ad appositi albi professionali, il Consorzio si avvarrà di professionisti abilitati. -----

Il Consorzio potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quella indicata: compiere tutte quelle operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale e comunque sia indirettamente sia direttamente attinenti al medesimo, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: -----

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale - -----

b) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito - -----

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di altri consorzi. -----

Per la realizzazione dei propri scopi sociali il Consorzio potrà avvalersi di finanziamenti dei soci, di Istituti di Credito bancario o finanziario, di mutui edilizi, ecc.. -----

Il Consorzio potrà partecipare ad associazioni, consorzi e società di capitali, a cooperative e fondi di garanzia e solidarietà, sempre con la limitazione della responsabilità al capitale sottoscritto; -----

- partecipare alle iniziative di Social Housing assumendo il ruolo utile od opportuno per l'attuazione dei relativi progetti, nell'osservanza del quadro normativo e convenzionale di riferimento; -----

- promuovere e svolgere iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo, in particolare, in accordo con gli Enti nel cui territorio opera la Cooperativa, e

Stefano Berlucchi

Stefano Berlucchi

Stefano Berlucchi
A. Solari
federico

concorrere alla loro gestione; -----

- microcredito, ai sensi dell'articolo III del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; -----

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; -----

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; -----

- assistere le Consorziato per tutte le pratiche contabili, fiscali e tributarie; ---

La società consortile realizzerà le commesse o gli appalti ricevuti in proprio o mediante assegnazione totale o parziale alle imprese socie (consorziate) secondo regole previste in apposito regolamento interno da approvarsi a cura dell'assemblea dei soci. -----

Il Consorzio effettua lo studio e la predisposizione degli atti preliminari necessari all'espletamento delle commesse e degli appalti, ne assume la direzione tecnica e coordina l'esecuzione delle opere e dei servizi, compie tutto quanto necessario per assicurare la corretta e regolare esecuzione delle convenzioni e di contratti stipulati. Ove necessario il Consorzio nello svolgimento della propria attività potrà avvalersi della collaborazione di terzi. -----

Il Consorzio potrà inoltre partecipare ad appalti, sia pubblici che privati, per il raggiungimento degli scopi sociali e per le attività sopra specificate o ad esse similari. -----

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative e integrative. -----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, il Consorzio per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, sia sul territorio nazionale che all'estero. -----

TITOLO II

SOCI

ART. 5 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le Cooperative, le imprese sociali e loro Consorzi, le associazioni, le persone giuridiche sia pubbliche (nei limiti di quanto previsto dell'articolo 4, comma 3 del d.lgs. 112/2017) che private che abbiano interesse ad usufruire dei servizi e dei beni della società consortile ovvero che intendano condividere le finalità e le attività, che possono concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Un apposito regolamento, approvato dall'assemblea ai sensi dell'art.2521c.c., potrà individuare specifici requisiti da possedere. Ogni socio aderisce per la durata del proprio statuto. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. -----

ART. 6 - SOCI SOVVENTORI

Qualora vengano costituiti dal Consorzio, con deliberazione dell'assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, possono essere ammessi soci sovventori, persone fisiche o giuridiche, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti. -----

Il numero dei soci sovventori è illimitato. -----

Possono essere soci sovventori persone fisiche, persone giuridiche, società di persona o enti. -----

I conferimenti dei soci sovventori, comunque formati, sia in denaro che in natura che in crediti, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori. -----

Il socio sovventore ha diritto di recedere dal Consorzio, oltre che nei casi previsti per legge, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'organo amministrativo, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo rapporto sociale con il Consorzio stesso eventualmente stabilito dall'assemblea che delibera l'ammissione del socio sovventore; in tal caso il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. -----

Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso della propria quota, da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquidazione della quota del socio ordinario, in misura non superiore al valore nominale, della quota versata ed eventualmente rivalutata. -----

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili. -----

Apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci disciplinerà i rapporti tra Consorzio e socio sovventore, stabilendo durata, modalità di sottoscrizione e restituzione. -----

ART. 7 - SOCI FINANZIATORI -----

Possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.. ---
Rientrano in tal categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge n. 59/92. -----

Ad essi si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. -----

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio. -----

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 9 del presente statuto. -----

Salvo contraria disposizione dettata dall'assemblea in sede di emissione, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

ART. 8 - AMMISSIONE SOCI -----

Chi intende diventare socio della cooperativa deve presentare domanda al



Antonio Bu...
Diego Marini
...

Giuseppe Bontade...
Andrea Syto Mura
Polina...

Consiglio di Amministrazione in cui sia specificato: -----

- a) Nome, cognome, residenza e codice fiscale; -----
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dal presente statuto; -----
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere; -----
- d) che è a conoscenza delle norme di legge e di Statuto e dei regolamenti interni, che si impegna ad osservare così come si impegna ad osservare le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali. -----

Ove la richiesta provenga da persona giuridica la domanda dovrà essere corredata da: -----

- i. Denominazione, sede legale e numero di codice fiscale; -----
- ii. copia della deliberazione dell'organo competente; -----
- iii. copia dello statuto e dell'atto costitutivo; -----
- iv. copia della deliberazione contenente la richiesta di ammissione al Consorzio, dalla quale deve risultare espressamente l'esplicita accettazione, in ogni sua parte, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento cooperativo; -----
- v. certificato di iscrizione della società alla C.C.I.A.A.; -----
- vi. copia dell'ultimo bilancio approvato corredato dalle relative relazioni. -----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del d.lgs 112/2017. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci. -----

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa ove previsto dalla legge, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

ART. 9 — OBBLIGHI DEI SOCI -----

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- la quota di capitale sottoscritto; -----
- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----
- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori. -----

I soci sono obbligati a: -----

- osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e dagli altri organi sociali; -----
- partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; -----
- non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in

considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa:

- mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;
- non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione e per scioglimento dell'ente socio. Tale fatto è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione ed è annotato nel Libro soci.

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e con i pagamenti dovuti a qualunque titolo alla società consortile e dev'essere motivato.

Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o PEC alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere alla decisione mediante procedura arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

ART. 12 - DECADENZA

La decadenza del socio è pronunciata dal Consiglio di amministrazione ed ha luogo quando vengono a mancare i requisiti di ammissione previsti dal presente statuto.

Esso ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea, comunque sulla base del principio di non discriminazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge,



Handwritten signature: Andrea Berghini

Handwritten signature: Mario Moris

Handwritten signature: Mario Berghini

Handwritten signature: Andrea Berghini

Handwritten signature: Federico

dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; -----

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute al consorzio a qualsiasi titolo -----

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il consorzio o comunque attività contraria agli interessi sociali; -----

f) che in qualunque modo arrechi danni gravi al consorzio -----

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al socio con raccomandata o PEC. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere alla procedura arbitrale, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. -----

Salvo diversa e motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

ART. 14 - LIQUIDAZIONE -----

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ritorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell' art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. -----

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies, il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali. -----

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata o con pec, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza del termine suddetto. -----

Le quote per le quali non verrà richiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale. -----

TITOLO III -----

PATRIMONIO SOCIALE -----

ART. 15 - CAPITALE SOCIALE -----

Il patrimonio del consorzio è costituito: -----
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di € 250,00 (duecentocinquanta/00); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; -----
b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi; -----
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo; -----
d) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; -----
e) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto. -----
f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società consortile per essere impegnata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. -----
È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori, -----
Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società. -----

ART. 16 - VINCOLI SULLE QUOTE -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. -----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. o PEC, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere alla procedura arbitrale. -----

ART. 17 - CONTRIBUTI DEI SOCI -----

I soci sono obbligati a partecipare alle entrate della gestione del consorzio secondo le seguenti contribuzioni: -----
a) contributo annuo preventivamente deliberato dall'Assemblea; -----
b) contributo annuo straordinario eventualmente deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio, nell'ipotesi che le uscite siano risultate nell'anno superiori alle entrate, sempre al fine dell'ottenimento del pareggio economico; -----
c) corrispettivi per i servizi loro resi dal consorzio, che saranno fissati in base al concetto del rimborso sia dei costi specifici incontrati, sia della quota parte dei costi e delle spese generali che per logica economica possano attribuirsi alle prestazioni rese. -----
L'assemblea potrà approvare un regolamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 per disciplinare la determinazione dei suddetti contributi. -----

ART. 18 - ESECUZIONE SOCIALE -----

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----



Stefano Berti
Roberto Mancini

Francesco Buticchi
Andrea Augusto Mura
Salvatore

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni di legge. -----

Il progetto bilancio deve essere presentato alla assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione. -----

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge; ---
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge; -----
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59; -----
- d) al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali nella misura massima fissata dal D.lgs. n. 112/2017 -----
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e nel rispetto del d.lgs 112/2017. --
- f) al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali nella misura massima fissata dal D.lgs. n. 112/2017; -----
- g) a fondi di riserva straordinaria. -----

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra soci non cooperatori nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente. -----

È, comunque, fatto divieto alla società consortile cooperativa di: -----

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato, -----
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -
- distribuire le riserve tra i soci cooperatori, il tutto nel rispetto del d.lgs 112/2017 -----

ART. 19 - RISTORNI -----

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme: — erogazione diretta; - aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio; -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il consorzio ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento. ---

TITOLO IV -----

ORGANI SOCIALI – REGOLAMENTI INTERNI -----

ART. 20 — ORGANI SOCIALI -----

Gli organi sociali sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio d'Amministrazione e, laddove nominato, l'Organo di controllo. -----

ART. 21 — ASSEMBLEA DEI SOCI -----

L'Assemblea è l'organo supremo di indirizzo della Società ed è costituita da tutti i soci purché in regola con i pagamenti ed iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci. -----

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente -----

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima. -----

L'avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure nel medesimo termine su quotidiano con diffusione territoriale idonea ed esposto nella sede sociale. In alternativa, l'avviso è spedito con lettera o trasmesso o recapitato con qualunque altro strumento (raccomandata a mano, telefax, posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato al domicilio che risulta nel libro dei soci, o consegnato ai soci ed ai componenti del Collegio sindacale almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e Sindaci (se nominati) e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. -----

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, quella indetta per l'approvazione del bilancio consuntivo e deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari esigenze legate alla natura societaria lo richiedano, entro centottanta giorni. -----

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata tutte le volte che il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga necessario per deliberare sugli argomenti attinenti la gestione della Società consortile, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, oppure sia richiesto dal Collegio Sindacale; se il Consiglio d'Amministrazione non provvede entro trenta giorni dalla richiesta, deve provvedere il Collegio Sindacale, ove nominato. -----

Compete all'Assemblea ordinaria: -----

- a) fissare i programmi e le iniziative per l'attuazione degli scopi sociali; -----
- b) discutere e approvare il bilancio annuale; -----
- c) eleggere gli Amministratori e, eventualmente, l'Organo di controllo; -----
- d) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----
- e) deliberare l'eventuale compenso ai Sindaci ed agli Amministratori; -----
- f) approvare e modificare i regolamenti del consorzio; -----
- g) risolvere le controversie nate all'interno del consorzio; -----
- h) decidere sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società; -----
- i) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale posti all'ordine del



Stefano Perra
W. 10/10/2023

Maurizio Bortolotti
Adun. 10/10/2023
Bozza

giorno. -----
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione e delibera su: -----
a) approvazione dello Statuto e sue modifiche; -----
b) proroga della durata della Società cooperativa; -----
c) liquidazione della Società cooperativa, nomina dei liquidatori e loro poteri; -----
d) altri casi previsti dalla legge. -----
Il verbale dell'assemblea che delibera in merito ai precedenti punti deve essere redatto da un notaio. -----

ART. 22 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza anche di questi dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. -----
In seconda convocazione L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. -----
Le deliberazioni dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----
L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favore dei due terzi dei votanti. -----
Sono comunque fatti salvi i diversi quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalle inderogabili norme di legge in materia. -----
Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i Versamenti delle quote sottoscritte. -----
I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente alla assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre altri soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque siano il numero ed il valore delle quote sociali da lui possedute. I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non potranno in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci cooperatori. Nelle votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. -----

ART. 23 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di attuazione degli indirizzi dell'Assemblea. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. -----
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure fra le persone indicate dalle cooperative socie. -----
I consiglieri durano in carica tre esercizi e segnatamente fino alla data di

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina. -----

Gli amministratori sono sempre rieleggibili. -----

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori. --

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito l'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche. In ogni caso ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. -----

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed un Vice Presidente, al quale sono attribuiti gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. -----

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte che lo ritenga opportuno, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo se nominato. -----

La convocazione è fatta in modo che i consiglieri ed i sindaci siano informati almeno cinque giorni prima della riunione. In ogni caso l'avviso dovrà contenere, anche succintamente, l'ordine del giorno. Alle riunioni consiliari deve partecipare l'Organo di controllo, se nominato. -----

Le riunioni sono valide, sia in presenza che in remoto, quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed a parità di voti prevale quello del Presidente. ---

L'amministratore che rinuncia alla carica, deve darne comunicazione scritta agli altri consiglieri ed all'Organo di controllo, ove nominato. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione. --

Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata anche dall'Organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. -----

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, nel corso della quale si provvederà alla nomina definitiva. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione decade, ma la cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito da apposita assemblea che deve essere convocata entro trenta giorni. -----

ART. 24 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone nella deliberazione il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario per la redazione dei Verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla società. -----

ART. 25 - IL PRESIDENTE -----

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza e la firma



Stefano Bary
Giorgio Moris

Mass

Marino Battaglin
Andrea Spente
balicqntes

sociale del consorzio di fronte a terzi e in giudizio. -----
Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, ha la direzione di tutti gli uffici; convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e l'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati rilasciando quietanza liberatoria, ad effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo. -----
Prevvia delibera del Consiglio di Amministrazione potrà nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione. -----
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza di questo ad un Consigliere designato dal Consiglio. Inoltre il Presidente deve esercitare i poteri conferitigli dal Consiglio d'Amministrazione e, con il consenso degli altri membri, può invitare, in qualità di esperti e senza diritto di voto, anche persone estranee al consorzio a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione ed all'Assemblea dei delegati. -----

ART. 26 - ORGANO DI CONTROLLO -----

L'assemblea, per obbligo di legge, può nominare un sindaco unico od un collegio sindacale e, qualora non intenda affidargli l'attività di revisione legale dei conti, il revisore legale dei conti. -----
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, Il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso collegio. -----
Il sindaco unico o tutti i sindaci, in caso di collegio, devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. -----
Il sindaco od i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. -----
La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito. -----
Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio. -----
Per le cause di ineleggibilità e di decadenza Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile. -----

TITOLO VI -----

SCIoglimento DELLA SOCIETA' -----

ART. 27 - SCIoglimento -----

In qualunque caso di scioglimento della Società cooperativa, l'Assemblea con le maggioranze stabilite dallo Statuto all'uopo, nominerà, preferibilmente tra i delegati dei soci, uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione sarà devoluto al rimborso del capitale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato a norma dei precedenti articoli; ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n.59/92 -----
Eventuali controversie saranno decise dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quello delle Finanze, udita la Commissione Centrale per la

Cooperazione. -----

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ART. 28 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE/ARBITRATO

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, da o contro 1a società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo l'apposito regolamento del servizio della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss d.lgs n° 5/2003. -----

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico. -----

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato irrituale secondo diritto, in conformità dell'apposito regolamento del servizio della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina di un arbitro con ruolo di amichevole compositore. -----

TITOLO IIX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 29 - PRINCIPI DI MUTUALITA' PREVALENTE

Le clausole mutualistiche del presente Statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate -----

La società consortile cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto ai fini dell'articolo 2514 del c.c.: -----

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dalla legge per il riconoscimento e la sussistenza del requisito della mutualità prevalente, -----
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al limite massimo previsto dalla legge per il riconoscimento e la sussistenza del requisito della mutualità prevalente -----
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società consortile e all'atto del suo scioglimento; d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

ART. 30 - RINVIO

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. --
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge